

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

I^a SEZIONE

L.N.P. SERIE A – L.N.P. SERIE B

COMUNICATO UFFICIALE N. 279/CGF

(2011/2012)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL

COM. UFF. N. 229/CGF – RIUNIONE DEL 20 APRILE 2012

I° COLLEGIO

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Avv. Lorenzo Attolico, Dott. Francesco Cerini, Dott. Umberto Maiello – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; con l'assistenza dell'Avv. Fabio Pesce in attività di Segreteria.

1) RICORSO DEL F.C. JUVENTUS S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA "TIM CUP" JUVENTUS/ROMA DEL 24.1.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 128 del 27.1.2012)

All'esito dell'esame degli atti relativi all'incontro Juventus/Roma, disputato in data 24.1.2012 e valevole per la "Tim Cup", il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti ha inflitto alla F.C. Juventus S.p.A. l'ammenda di €10.000,00 "*per aver un suo sostenitore, al 25° del secondo tempo, indirizzato su un calciatore della squadra avversaria un fascio di luce laser*". L'entità della predetta sanzione è stata attenuata per avere il Giudice Sportivo riconosciuto la sussistenza, nel caso di specie, delle circostanze attenuanti ex art. 14, comma 5, in relazione all'art. 13, comma 1, lett. a) e b) C.G.S., in quanto la società ha concretamente operato con le forze dell'ordine, ai fini preventivi e di vigilanza.

Avverso tale decisione, ha proposto rituale e tempestiva impugnazione la F.C. Juventus S.p.A., la quale chiede che venga riconosciuta la ricorrenza, nella specie, unitamente alle due circostanze attenuanti previste dalla lettere a) ed b) dell'art. 13 comma 1, in caso di violazione degli artt. 11 e 12 C.G.S., di cui il Giudice Sportivo ha dato atto nella decisione impugnata, anche di quella prevista alla lettera c) del medesimo articolo 13 comma 1 C.G.S.. Ciò al fine di ottenere l'annullamento della sanzione irrogata, atteso che la compresenza di tre delle cinque circostanze attenuanti di cui all'art 13 comma 1 C.G.S. permette alla società di non rispondere per i comportamenti tenuti dai propri sostenitori.

Alla riunione di questa Corte di Giustizia Federale, tenutasi in data 20.4.2012, è presente, in sostituzione dell'Avv. Chiappero, l'Avv. Maria Turco, la quale si riporta alle difese ed alle conclusioni contenute nel proprio ricorso.

La Corte, esaminati gli atti, ritiene, in primo luogo, che l'utilizzo di un dispositivo laser da parte di un tifoso può integrare gli estremi della fattispecie di responsabilità della società di cui all'art. 12, terzo comma, C.G.S. e non già solo, dunque, dell'art. 14 C.G.S. come stabilito dal Giudice Sportivo. Ciò comporta la possibilità di riconoscere la ricorrenza di ulteriori circostanze attenuanti, oltre a quelle contraddistinte dalle lett. a) e b) previste dall'art. 13 C.G.S. e contemplate dall'ultimo comma dell'art. 14 C.G.S., e la doverosa concessione, qualora si accerti la sussistenza di almeno tre delle predette circostanze, dell'annullamento della sanzione comminata.

Ciò detto, esaminata la relazione in ordine al supplemento di istruttoria esperito dalla Procura Federale, su richiesta interlocutoria di questa Corte con ordinanza del 16.2.2012, al fine di accertare se ed in che modi la società abbia agito per far cessare l'evento oggetto di contestazione,

la Corte medesima rileva come il soggetto autore del fatto illecito sia stato prontamente individuato e fermato dalle Forze dell'Ordine, grazie alle telecamere presenti e con l'ausilio degli steward incaricati dalla società stessa di gestire il sistema di videosorveglianza.

In virtù di quanto sopra, la Corte, accertata la sussistenza anche della circostanza attenuante di cui alla lett. c) dell'art. 13 C.G.S., essendosi la società fattivamente adoperata per far cessare immediatamente il comportamento offensivo dagli spalti, e, conseguentemente, la compresenza delle tre circostanze necessarie, che consentono alla Società di non rispondere dei fatti commessi da propri sostenitori, non può che accogliere il reclamo.

Per questi motivi la C.G.F., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal F.C. Juventus S.p.A. di Torino, annulla la delibera impugnata. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2) RICORSO DEL F.C. JUVENTUS S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA AMMENDA DI €25.000,00 CON DIFFIDA INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA JUVENTUS/INTERNAZIONALE DEL 25.3.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 190 del 26.3.2012)

All'esito dell'esame degli atti relativi all'incontro Juventus/Internazionale, disputato in data 25.3.2012 e valevole per il Campionato di Serie "A", il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A ha inflitto alla F.C. Juventus S.p.A. l'ammenda di €25.000,00 "*per aver i suoi sostenitori, nel corso del primo tempo, indirizzato a due calciatori della squadra avversaria grida e cori costituenti espressione di discriminazione razziale*" (recidiva specifica e reiterata) e "*per aver turbato l'iniziale minuto di raccoglimento intonando cori ingiuriosi contro la tifoseria avversaria*", nonché *per aver, altresì, prima della gara, esposto uno striscione dal tenore ingiurioso nei confronti del Presidente della squadra avversaria*". L'entità della predetta sanzione è stata attenuata per avere il Giudice Sportivo riconosciuto la sussistenza, nel caso di specie, delle circostanze attenuanti ex art. 13, comma 1, lett. a) e b) e comma 2 C.G.S., in quanto la società ha concretamente operato con le forze dell'ordine, ai fini preventivi e di vigilanza.

Avverso tale decisione, ha proposto rituale e tempestiva impugnazione la F.C. Juventus S.p.A., la quale chiede che venga riconosciuta la ricorrenza, nella specie, unitamente alle due circostanze attenuanti previste dalla lettere a) ed b) dell'art. 13, comma 1, in caso di violazione degli artt. 11 e 12 C.G.S., di cui il Giudice Sportivo ha dato atto nella decisione impugnata, anche di quella prevista alla lettera e) del medesimo articolo 13, comma 1, C.G.S.. Ciò al fine di ottenere l'annullamento della sanzione irrogata, atteso che la compresenza di tre delle cinque circostanze attenuanti di cui all'art 13 comma 1 C.G.S. permette alla società di non rispondere per i comportamenti tenuti dai propri sostenitori.

Alla riunione di questa Corte di Giustizia Federale, tenutasi in data 20.4.2012, è presente, in sostituzione dell'Avv. Chiappero, l'Avv. Maria Turco, la quale si riporta alle difese ed alle conclusioni contenute nel proprio ricorso e produce alcuni documenti (in particolare, un articolo di giornale, una presunta immagine del display dello stadio e documenti relativi un'iniziativa UNESCO), a suo dire, diretti a dimostrare l'impegno della Società nell'ambito della prevenzione e della vigilanza.

La Corte, esaminati gli atti, rileva come, alla luce dei documenti prodotti dalla società, non sia possibile accertare la sussistenza dei presupposti necessari perché sia riconosciuta la ricorrenza della circostanza attenuante di cui alla lettera e) dell'articolo 13, comma 1, C.G.S..

I documenti depositati unitamente al ricorso e quelli prodotti nel corso dell'udienza, pur dimostrando, invero, un qualificabile impegno profuso dalla Società nel prevenire eventi come quelli nel caso di specie sanzionati, non danno conto, infatti, di un'adeguata ed efficiente azione di prevenzione e vigilanza.

A tal proposito, la Corte deve segnalare anche come le denunce depositate in giudizio siano risalenti e come comportamenti espressione di contestazione e di discriminazione razziale come quello in questione siano già stati posti in essere più volte, ad opera della tifoseria della Società, nel corso del presente anno, in occasione sia del campionato di Serie A, che della Tim Cup, dando luogo ad una recidiva specifica e reiterata.

Per questi motivi la C.G.F., respinge il ricorso come sopra proposto dal F.C. Juventus S.p.A. di Torino.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3) RICORSO DELL’A.S. GUBBIO 1910 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 15.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA GUBBIO/CROTONE DEL 17.3.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 91 del 20.3.2012)

Con decisione pubblicata mediante il Com. Uff. n. 91 del 20.3.2012, il Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B ha inflitto alla società del Gubbio – all’esito della gara Gubbio/Crotone - la sanzione dell’ammenda di € 15.000,00 *“per avere, al termine della gara, permesso la presenza, nel recinto di giuoco e nei locali degli spogliatoi, di numerose persone non autorizzate che rivolgevano reiterate ingiurie agli ufficiali di gara in uno con atteggiamento gravemente intimidatorio”*.

Avverso la decisione del Giudice di prime cure, ha interposto reclamo la menzionata società, all’uopo contestando i fatti in addebito e, per l’effetto, concludendo per l’annullamento della sanzione irrogata ovvero, in subordine, per la sua riduzione.

Analoghe conclusioni la ridetta società ha, infine, rassegnato nel corso dell’udienza all’esito dell’esposizione delle tesi difensive.

Il reclamo è infondato e, pertanto, va respinto.

Vale, anzitutto, premettere che alcun dubbio residua sull’esatta dinamica dei fatti in contestazione, puntualmente ricostruiti nei rapporti degli ufficiali di gara.

Segnatamente, l’arbitro ha segnalato nel suo referto che *“al termine dell’incontro, mentre uscivo dal terreno di gioco e stavo raggiungendo il sottopassaggio venivo fronteggiato da circa cinque persone non presenti in distinta che mi urlavano “vergognati, infame”, retrocederemo a causa tua. Sei un pezzo di m...”. Appena rientrato in spogliatoio, chiusa la porta, qualcuno la colpiva con un calcio”*.

Coerenti con le descritte emergenze fattuali si rivelano anche i rapporti degli altri ufficiali di gara, dai quali è univocamente desumibile la presenza di diverse persone, non presenti in distinta e comunque riconducibili alla società del Gubbio, che urlavano con fare minaccioso verso l’arbitro e gli assistenti.

A fronte delle suddette, univoche, risultanze fattuali, alcun pregio è possibile riconoscere alla ricostruzione accreditata dalla reclamante che individua le persone non inserite nella distinta nei magazzinieri e custodi del campo, da intendersi pertanto autorizzati a sostare negli spogliatoi in ragione delle mansioni svolte.

In disparte la portata esaustiva delle prescrizioni evincibili dal combinato disposto di cui agli articoli 61 e 66 N.O.I.F., che, indipendentemente dai ruoli svolti, impongono comunque la previa identificazione delle persone ammesse al recinto di gioco, vale aggiungere che, considerata la dinamica degli eventi, nel caso in esame, la registrata presenza di persone non identificate a ridosso del sottopassaggio non appare (nemmeno in via di fatto) in rapporto di relazione strumentale con eventuali incombenze di tipo lavorativo, essendo evidentemente dettata da scopi del tutto estranei al disbrigo di siffatte incombenze.

Del pari, alcun pregio è possibile riconoscere alle residue osservazioni censoree che, nel derubricare i fatti in addebito come semplici proteste, si pongono in plateale contrasto con le descritte, univoche risultanze probatorie. A differenza di quanto sostenuto, le condotte accertate consistono in ripetuti insulti ed in censurabili comportamenti aggressivi ed intimidatori.

D’altro canto, alcun concreto elemento viene addotto a sostegno di tale diversa ricostruzione, che impinge – in modo del tutto inappagante – nella generica descrizione del complessivo atteggiamento di attenzione, sicurezza e ospitalità asseritamente assicurato dalla società reclamante nel corso dell’intera giornata. Tali argomentazioni sono, dunque, manifestamente inconferenti in quanto non valgono a smentire gli specifici e deprecabili episodi in contestazione.

Infine, quanto alla misura della sanzione inflitta, la Corte ritiene che l'ammenda applicata sia proporzionata alla natura ed alla gravità dei fatti commessi, in ragione della particolare carica offensiva ed intimidatoria che la condotta complessivamente considerata, di per sé stessa, riflette per le modalità e le circostanze di tempo e di luogo in cui è stata consumata.

Conclusivamente, ribadite le svolte considerazioni, il reclamo va respinto e, per l'effetto, s'impone l'addebito della tassa reclamo.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.S. Gubbio 1910 di Gubbio (Perugia).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

4) RICORSO DELLA HELLAS VERONA F.C. S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 40.000,00 CON DIFFIDA ALLA RECLAMANTE INFLITTA SEGUITO GARA TORINO/HELLAS VERONA DEL 12.3.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 87 del 13.3.2012)

All'esito dell'esame degli atti relativi all'incontro Torino/Hellas Verona, disputato in data 12.3.2012 e valevole per il Campionato di Serie "B", il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti ha inflitto alla Hellas Verona F.C. S.p.A. l'ammenda di €40.000,00 con diffida "*per aver i suoi sostenitori, nel corso della gara e più specificatamente al 1° del primo tempo e 30° del secondo tempo, intonato cori costituenti espressione di discriminazione razziale nei confronti di un calciatore della squadra avversaria*" (recidiva specifica e reiterata). L'entità della predetta sanzione è stata attenuata per avere il Giudice Sportivo riconosciuto la sussistenza, nel caso di specie, delle circostanze attenuanti ex art. 13, comma 1, lett. a) e b) e comma 2 C.G.S., in quanto la società ha concretamente operato con le forze dell'ordine, ai fini preventivi e di vigilanza.

Avverso tale decisione, ha proposto rituale e tempestiva impugnazione la Hellas Verona F.C. S.p.A., la quale chiede che venga riconosciuta la ricorrenza, nella specie, unitamente alle due circostanze attenuanti previste dalla lettere a) ed b) dell'art. 13 comma 1, in caso di violazione degli artt. 11 e 12 C.G.S., di cui il Giudice Sportivo ha dato atto nella decisione impugnata, anche di quelle previste alla lettera c) e/o alla lett. d) del medesimo articolo 13 comma 1 C.G.S.. Ciò al fine di ottenere l'annullamento della sanzione irrogata, atteso che la compresenza di tre delle cinque circostanze attenuanti di cui all'art 13 comma 1 C.G.S. permette alla società di non rispondere per i comportamenti tenuti dai propri sostenitori. In particolare, a sostegno della propria richiesta, la società, in merito al coro intonato al 1° del primo tempo, assume che i suoi sostenitori avrebbero intonato il coro oggetto di contestazione soltanto per qualche secondo e che il suo Presidente si sarebbe adoperato tempestivamente, al fine di far cessare tale manifestazione; mentre, in relazione al coro intonato al 30° del secondo tempo, la società medesima sostiene che il calciatore Oduamadi, verso il quale il predetto coro sarebbe stato rivolto, sarebbe stato sostituito al primo minuto del secondo tempo, con la conseguente impossibilità di ritenere il predetto calciatore oggetto di ulteriori contestazioni.

Alla riunione di questa Corte di Giustizia Federale, tenutasi in data 20.4.2012, è presente l'Avv. Stefano Fanini, il quale si riporta alle difese ed alle conclusioni contenute nel proprio ricorso.

La Corte, esaminati gli atti, rileva come, alla luce delle difese e dei documenti prodotti dalla società, non sia possibile accertare la sussistenza dei presupposti necessari perché sia riconosciuta la ricorrenza delle circostanze attenuanti di cui alle lettere c) e/o d) dell'art. 13 comma 1 C.G.S..

A ciò si aggiunga che comportamenti costituenti espressione di discriminazione razziale e di contestazione come quello in questione siano già stati posti in essere, ad opera della tifoseria della Società, nel corso del presente anno, più volte, dando vita ad una recidiva specifica e reiterata.

Ad ogni modo, la Corte ritiene che l'entità della sanzione pecuniaria comminata dal Giudice Sportivo sia sproporzionata rispetto all'effettiva condotta posta in essere dalla tifoseria dell'Hellas Verona F.C. S.p.A., ritenendo, pertanto, più congrua la sanzione pari ad €20.000,00.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla Hellas Verona F.C. S.p.A. di Verona, riduce la sanzione dell'ammenda inflitta ad € 20.000,00. Conferma nel resto. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

5) RICORSO DELLA HELLAS VERONA F.C. S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 30.000,00 ALLA RECLAMANTE INFLITTA SEGUITO GARA HELLAS VERONA/VICENZA DEL 17.3.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 91 del 20.3.2012)

All'esito dell'esame degli atti relativi all'incontro Hellas Verona/Vicenza, disputato in data 17.3.2012 e valevole per il campionato di Serie "B", il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti ha inflitto alla Hellas Verona F.C. S.p.A. l'ammenda di €30.000,00 "*per aver i suoi sostenitori, al 25° e 26° del primo tempo, lanciato due razzi che raggiungevano il settore ospiti attingendo la tifoseria avversaria pur senza conseguenze lesive per cause indipendenti dalla volontà degli agenti*" (recidiva reiterata). L'entità della predetta sanzione è stata attenuata per avere il Giudice Sportivo riconosciuto la sussistenza, nel caso di specie, delle circostanze attenuanti ex art. 14, comma 5, in relazione all'art. 13, comma 1, lett. a) e b) C.G.S., in quanto la Società ha concretamente operato con le forze dell'ordine, ai fini preventivi e di vigilanza.

Avverso tale decisione, ha proposto rituale e tempestiva impugnazione la Hellas Verona F.C. S.p.A., la quale chiede che venga riconosciuta la ricorrenza, nella specie, unitamente alle due circostanze attenuanti previste dalle lettere a) ed b) dell'art. 13 comma 1, in caso di violazione degli artt. 11 e 12 C.G.S, di cui il Giudice Sportivo ha dato atto nella decisione impugnata, anche di quelle previste alle lettere c) e/o d) e/o e) del medesimo articolo 13 comma 1 C.G.S. Ciò al fine di ottenere l'annullamento della sanzione irrogata, atteso che la compresenza di tre delle cinque circostanze attenuanti di cui all'art 13, comma 1, C.G.S. permette alla società di non rispondere per i comportamenti tenuti dai propri sostenitori.

Alla riunione di questa Corte di Giustizia Federale, tenutasi in data 20.4.2012, è presente l'Avv. Stefano Fanini, il quale si riporta alle difese ed alle conclusioni contenute nel proprio ricorso.

La Corte, esaminati gli atti, rileva che i comportamenti tenuti dai sostenitori dell'Hellas Verona non possono che considerarsi come una manifestazione di violenza, concretamente pericolosa per la tifoseria avversaria e potenzialmente pericolosa per l'incolumità delle altre persone presenti nelle zone limitrofe. D'accordo con quanto disposto dal Giudice Sportivo, si tratta, pertanto, di fatti gravi che comportano l'applicazione dell'art. 14 C.G.S. (e non già dell'art. 12 C.G.S) che, come noto, disciplina la responsabilità delle società per fatti violenti dei sostenitori.

L'applicazione del predetto articolo fa sì che non possa operare, con riferimento alla fattispecie in questione, l'esimente disposta dall'art. 13 C.G.S per come invocata dalla Società.

Ciò detto, atteso che l'ultimo comma dell'art. 14 C.G.S. attribuisce all'Organo della giustizia sportiva la facoltà di non applicare o attenuare la sanzione qualora venga verificata la sussistenza di una o di entrambe le circostanze di cui alle sole lettere a) e b) dell'art. 13 comma 1 e che la sussistenza delle fattispecie di cui alle predette lettere dell'articolo appena richiamato è già stata accertata dal Giudice Sportivo nazionale nell'applicazione della sanzione, che, quindi, risulta essere già attenuata, questa Corte ritiene che la sanzione stessa sia congrua, anche in considerazione della recidiva, da riconoscersi alla società.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla Hellas Verona F.C. S.p.A. di Verona. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

7) RICORSO DELL'A.S.G. NOCERINA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA AMMENDA DI € 30.000,00 CON DIFFIDA INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA NOCERINA/VERONA DEL 24.3.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 94 del 27.3.2012)

Con decisione pubblicata mediante il Com. Uff. n. 94 del 27.3.2012, il Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B ha applicato nei confronti della società Hellas Verona FC S.p.A. la sanzione dell'ammenda di € 30.000,00 con diffida "*per avere suoi sostenitori, al 15° del primo tempo, dall'interno dello stadio e senza conseguenze lesive alle*

persone, lanciato sassi ed altro materiale di varia natura divelto dai locali igienici dell'impianto all'indirizzo dei tifosi della squadra avversaria che transitavano sulla strada sotto il settore distinti; recidiva specifica; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5, in relazione all'art. 13 comma 1 lett. a) e b) e comma 2 C.G.S., per avere la società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza".

Avverso la decisione del giudice di prime cure, ha interposto reclamo la società della Nocerina, all'uopo contestando la ricostruzione in cui impinge la sanzione inflitta, di cui, comunque, lamenta la sproporzione rispetto agli addebiti. Sulla scorta del descritto costruito giuridico, la società reclamante ha, quindi, concluso per l'annullamento della decisione impugnata ovvero per una parziale riforma con conseguente riduzione della sanzione.

Analoghe conclusioni sono state rassegnate dalla medesima reclamante all'esito della discussione.

Il reclamo è infondato e, pertanto, va respinto.

Vale, anzitutto, premettere che alcun dubbio residua sull'esatta dinamica dei fatti, puntualmente ricostruiti nel rapporto redatto dal collaboratore della Procura Federale, da cui si evince, tra l'altro, che *"prima dell'ingresso al settore loro riservato dello stadio, avvenuto al 15 minuto del primo tempo, i tifosi veronesi (circa trecento), nel transitare sulla strada, alle spalle del settore distinti, sono stati oggetto di lanci di oggetti vari, ed in specie pietre e di pezzi igienici divelti da parte dei tifosi della Nocerina (il predetto lancio è stato effettuato dai tifosi della Nocerina dall'interno dello stadio). Nella circostanza non ci sono stati danni a persone, ma sono stati danneggiati il lunotto posteriore di due veicoli, una fiat bravo ed un minibus dei tifosi veronesi.."*

A fronte delle divisate risultanze istruttorie – e della univoca efficacia rappresentativa che ad essa si riconnette – si rivelano inconferenti le argomentazioni difensive che muovono dalla (presunta) natura indiretta della testimonianza offerta dalla Procura Federale, ricostruita in via induttiva dalla reclamante sulla scorta di considerazioni formulate, peraltro, in modo ipotetico e non corroborate da alcun appiglio probatorio. In disparte la dubbia rilevanza di tale argomentazione ai fini dell'accertamento delle condotte in addebito, resta, pertanto, del tutto indimostrato l'assunto difensivo secondo cui il collaboratore della Procura federale non avrebbe direttamente assistito ai fatti in contestazione sui quali avrebbe, pertanto, riferito solo *de relato*.

Sotto diverso profilo, del pari infondate si rivelano le ulteriori deduzioni incentrate sulla pretesa irrilevanza giuridica delle condotte accertate in quanto non sarebbero da esse derivati pericoli per la pubblica incolumità ovvero danni gravi all'incolumità fisica di una o più persone. Di contro, sul punto è sufficiente obiettare che il comportamento dei tifosi della Nocerina riflette in modo del tutto lineare l'intrinseca potenzialità offensiva della condotta in addebito, chiaramente idonea – per le modalità esecutive ed in relazione alle circostanze di tempo e di luogo in cui è maturata – a generare un pericolo concreto per la pubblica incolumità, dovendo evidentemente essere apprezzata la potenzialità offensiva dei descritti episodi ex ante, al momento cioè della loro consunzione.

Quanto poi alla misura della sanzione inflitta, la Corte ritiene, contrariamente a quanto dedotto, che la sanzione applicata sia proporzionata alla natura ed alla gravità dei fatti commessi, non emergendo, circostanze attenuanti ulteriori rispetto a quelle già riconosciute e meritevoli di prevalente considerazione nel ponderato giudizio di bilanciamento che questa Corte è chiamata ad effettuare anche rispetto alla contestata recidiva.

D'altro canto, nemmeno possono essere sottaciute le particolarità modalità della condotta violenta posta in essere che consentono di registrare l'assenza di concreti ed adeguati ostacoli sì da far ritenere l'azione fin qui spiegata dalla società reclamante non del tutto adeguata.

La rilevata insufficienza dei pur significativi sforzi di prevenzione e vigilanza finora compiuti rende poi inconferenti le residue osservazioni censoree, incentrate sulla *questio iuris* della dubbia compatibilità con l'ordinamento generale dell'istituto della responsabilità oggettiva.

Conclusivamente, ribadite le svolte considerazioni, il reclamo va respinto e, per l'effetto, s'impone l'addebito della tassa reclamo.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.S.G. Nocerina S.r.l. di Nocera Superiore (Salerno). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

II° COLLEGIO

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Dott. Francesco Cerini, Dott. Salvatore Mezzacapo, Dott. Lucio Molinari – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A; con l'assistenza dell'Avv. Fabio Pesce in attività di Segreteria.

8) RICORSO DEL BOLOGNA F.C. 1909 AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 7.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 2, C.G.S. PER L'OPERATO ASCRITTO AL SIG. EMILIANO VIVIANO (ALL'EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ BOLOGNA F.C. 1909) SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1, E 8, COMMA 15, C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 11 REGOLAMENTO PER LE PROCEDURE ARBITRALI, ALL. "B" AL REGOLAMENTO AGENTI CALCIATORI VIGENTE ALL'EPOCA DEI FATTI - NOTA N. 5840/1581 PF10-11/SP/BLP DEL 28.2.2012 - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 74/CDN del 21.3.2012)

Con decisione resa pubblica con Com. Uff. n. 74/CDN del 21.3.2012, la Commissione Disciplinare Nazionale ha inflitto alla società F.C. Bologna 1909 S.p.A. l'ammenda di €7.500,00 a titolo di responsabilità oggettiva con riferimento alla condotta ascritta al signor Viviano, calciatore del Bologna, questi deferito per non aver adempiuto, nel termine prescritto, al pagamento delle somme dovute in favore del proprio Agente, così come previsto dal lodo reso dal collegio arbitrale nella seduta dell'8.3.2011.

Avverso la decisione della C.D.N., ha interposto reclamo il Bologna 1909 S.p.A. chiedendo l'annullamento della sanzione irrogata ovvero, in subordine, la riduzione della stessa.

Alla riunione odierna è comparso il difensore della reclamante, il quale ha ulteriormente illustrato le proprie argomentazioni difensive, richiamandosi alle conclusioni già rassegnate.

La Corte, letto l'atto di gravame, sentito il difensore della reclamante ed esaminati gli atti ufficiali, ritiene di dover respingere la richiesta principale avanzata con il reclamo in esame e di dover di contro accogliere quella avanzata in via subordinata di riduzione dell'ammenda.

In disparte la questione in rito, dovendosi tuttavia osservare che in tema di tempestività della notifica del lodo arbitrale occorre avere riguardo alla notifica alle parti e non già alla società di appartenenza del calciatore, non vi è dubbio che all'atto dell'avverarsi della condotta imputata al calciatore, omesso tempestivo pagamento delle somme dovute in favore del proprio Agente così come previsto da lodo arbitrale, questi risultasse in forza alla società reclamante, con conseguente automatica affermazione della responsabilità oggettiva della società di appartenenza del calciatore, a nulla potendo rilevare che i fatti di cui è questione originano in epoca di appartenenza del calciatore ad altra società calcistica e che addirittura la controversia con il proprio Agente fosse relativa alla stipula del contratto con il Brescia calcio, dunque altra società ed altra squadra.

Piuttosto, non possono non essere adeguatamente valutati ai fini della corretta quantificazione dell'ammenda alcuni incontrovertibili elementi di fatto. In primis, la circostanza che vede la reclamante comunque estranea ai fatti accaduti, senza – ripetersi - che ciò possa essere ritenuto sufficiente ad escluderne tuttavia la responsabilità oggettiva; quindi il tempestivo e diretto adempimento dell'obbligazione da parte della reclamante appena venuta a conoscenza della sussistenza del debito in capo al proprio tesserato con accantonamento dallo stipendio del calciatore dell'importo massimo previsto dalla legge per soddisfare le pretese creditorie dell'ex Agente del calciatore medesimo; infine, il rilievo in fatto che viene dalla constatazione per cui alla società è stata irrogata un'ammenda di €7.500,00 ed al calciatore, cui è ascritta la condotta che origina la responsabilità oggettiva del Club di appartenenza, è stata inflitta, a seguito di patteggiamento, un'ammenda di €5.000,00.

Il tutto conduce ad accogliere la domanda subordinata avanzata con il reclamo in esame ed intesa alla riduzione della sanzione dell'ammenda, che la Corte ritiene congruo ed equo fissare in € 1.000,00.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Bologna F.C. 1909 di Bologna, riduce la sanzione dell'ammenda inflitta ad €1.000,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

9) RICORSO DEL S.S.C. NAPOLI S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 2.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA NAPOLI/CATANIA DEL 25.3.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 190 del 26.3.2012)

Con reclamo ritualmente proposto la S.S.C. Napoli S.p.A., ha impugnato la decisione (Com. Uff. n. 190 del 26.3.2012) con la quale il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A le ha irrogato la sanzione della ammenda di €2.000,00 per avere, nel corso del secondo tempo della gara Napoli/Catania del 25/03/2012, omesso di impedire l'ingresso e la permanenza di persona non autorizzata nel recinto di gioco; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

Con i motivi scritti la reclamante ha contestato la sussistenza dell'addebito disciplinare, eccependo che *“la persona non identificata, non iscritta in lista”* corrispondeva al signor Starace Tommaso, *“nella sua qualità di magazziniere addetto alla custodia del materiale sportivo che ha accesso normalmente al terreno di gioco per svolgere le proprie funzioni, identificabile mediante “badge” regolarmente indossato nell'occasione”*.

A supporto della tesi difensiva ha prodotto in copia una dichiarazione 3.4.2012 rilasciata dal G.O.S., un “badge” relativo alla gara Napoli/Catania del 25.3.2012 ed una missiva 10.9.2004 indirizzata allo Starace Tommaso.

Alla seduta del 20.4.2012, fissata davanti alla C.G.F. - 1^a Sezione Giudicante, è comparso il difensore della reclamante il quale ha illustrato i motivi scritti concludendo per l'annullamento e/o revoca dell'ammenda.

Il reclamo è privo di fondamento e deve essere rigettato.

Osserva preliminarmente questa Corte che la figura del magazziniere, dedotta dalla reclamante, non è prevista dall'art. 41 dello Statuto – Regolamento della L.N.P. che, al punto n. 4, lett. c), richiama l'art. 66, c. 1° bis, N.O.I.F. attinente alla “panchina aggiuntiva” (Com. Uff. F.I.G.C. n. 19 del 27.10.2006).

Rileva, all'uopo, che il nominativo dello Starace, che stazionava nella panchina aggiuntiva della Società Napoli, come refertato dal Quarto Ufficiale ed, altresì, riferito dal Sostituto del P.F., non risultava iscritto in lista.

Osserva, a tal uopo, che alcun valore può essere attribuito alla missiva 3.4.2012 del G.O.S., il quale non ha alcuna potestà certificativa e/o autorizzativa salvo per motivi di sicurezza che gli compete ma non, di sicuro, per un magazziniere.

Per quanto, poi, attiene alla missiva 10.9.2004 indirizzata dalla reclamante allo Starace, rileva questa Corte che la “mansione di magazziniere sarà esercitata presso la sede operativa della Società, la cui collocazione geografica è in via di definizione”.

Missiva che, tra l'altro, è anteriore al su richiamato Statuto – Regolamento della L.N.P. Serie A che, in coordinamento con il Com. Uff. F.I.G.C. n. 19 del 27-10.2006, ha introdotto la figura della “panchina aggiuntiva”.

Alcuna rilevanza, infine, può essere attribuita al “badge” allegato al reclamo, atteso quanto riferito in contrario sia dal Quarto Ufficiale che dal Sostituto del P.F..

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'S.S.C. Napoli S.p.A. di Napoli.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

12) RICORSO DELL’A.C. CESENA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 25.000,00 CON DIFFIDA, INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CESENA/BOLOGNA DEL 7.4.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 201 del 08.04.2012)

La società A.C. Cesena S.p.A. ha proposto reclamo avverso il provvedimento adottato dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A pubblicato sul Com. Uff. n. 201 dell'8.4.2012, con il quale è stato inflitto alla reclamante la sanzione dell'ammenda di €25.000, a seguito della gara Cesena/Bologna del 7.4.2012 *"per avere suoi sostenitori, al 41° del primo tempo, lanciato una bottiglietta piena d'acqua verso un Assistente, colpendolo ad una spalla senza conseguenze lesive; entità della sanzione attenuata ex art. 14 - comma 5, in relazione all'art. 13 - comma 1 - lett. a) e b) e co. 2. C.G.S., per avere la società concretamente operato con le Forze dell'Ordine ai fini preventivi e di vigilanza"*.

Questa Corte di Giustizia Federale, esaminato il ricorso in oggetto ed il rapporto dell'Assistente, dal quale si evince che lo stesso veniva colpito da una bottiglietta piena d'acqua chiusa con il tappo, senza conseguenze lesive ma nondimeno provocandogli forte dolore, proveniente da tifosi della squadra ospitante (Cesena), tenuto conto dell'applicazione della sanzione attenuata ex art. 14 – comma 5, in relazione all'art. 13 - comma 1 - lett. a) e b), per avere la società reclamante concretamente operato con le forze dell'ordine ai fini preventivi e di vigilanza, rigetta il ricorso in esame, ritenendo la sanzione applicata dal Giudice Sportivo pienamente congrua rispetto alla gravità dei fatti avvenuti.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.C. Cesena S.p.A. di Cesena (Forlì-Cesena).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

III° COLLEGIO

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Avv. Lorenzo Attolico – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A; con l’assistenza dell’Avv. Fabio Pesce in attività di Segreteria.

13) RICORSO DELL’A.C. SIENA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE PEGOLO GIANLUCA, SEGUITO GARA INTERNAZIONALE/SIENA DELL’11.4.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 209 del 12.4.2012)

Con reclamo ritualmente proposto la A.C. Siena S.p.A. ha impugnato (Com. Uff. n. 209 del 12.4.2012) la decisione con la quale il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A ha irrogato al calciatore Pegolo Gianluca, seguito gara Internazionale/Siena dell’11.4.2012, la squalifica per 2 giornate effettive di gara per avere, al termine della stessa, contestato una decisione arbitrale rivolgendogli un ironico applauso ed una espressione ingiuriosa.

Con i motivi scritti la reclamante ha eccepito che il Pegolo, in una reazione a caldo, aveva tenuto la condotta contestata, con voce sommessa a mo' di una semplice recriminazione per la sconfitta subita.

Alla seduta del 20.4.2012, fissata davanti alla C.G.F. - 1^a Sezione Giudicante, è comparso il difensore della reclamante il quale ha illustrato i motivi scritti concludendo per la riduzione ad 1 giornata di squalifica.

Il reclamo è infondato e deve essere rigettato.

Osserva, infatti, questa Corte che i rapporti dell'arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale ed i relativi supplementi fanno pieno prova, ex art. 35 n. 1.1 C.G.S., circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.

Corretta è, pertanto, la decisione adottata dal Giudice Sportivo atteso che per la condotta tenuta dal Pegolo, da considerarsi ingiuriosa, è prevista, ex art. 19 n. 4, lett. a) 1 C.G.S., la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.C. Siena di Siena.
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

Publicato in Roma il 1 giugno 2012

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete